

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 30937/13782

STATUTO

DELLA

FONDAZIONE TEATRO DUE

TITOLO I - OGGETTO E SCOPO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede.

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione Teatro Due".

2. La Fondazione nasce su iniziativa e con il concorso, come fondatori, di "Teatro Stabile di Parma società cooperativa a r.l.", del "Comune di Parma" e della "Fondazione MonteParma".

3. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e ha sede in Parma, Viale Basetti 12/A.

4. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2 - Scopo istituzionale.

1. La Fondazione è un ente privato che non ha finalità di lucro.

2. La Fondazione si propone i seguenti scopi essenziali:

a) promuovere l'attività teatrale e culturale mediante l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli e realizzazioni teatrali in genere;

b) provvedere direttamente alla conduzione dei teatri ad essa affidati, conservandone e valorizzandone il patrimonio stori-

co-culturale, produttivo, artistico, tecnico e professionale

e realizzando, anche in sedi diverse dai teatri di cui sopra,

nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli di prosa;

c) favorire la collaborazione e il coordinamento tra i teatri

di produzione per la realizzazione e la valorizzazione di

opere teatrali con particolare riferimento alla prosa;

d) creare percorsi e modalità formative atti a favorire ed

avvicinare al mondo del lavoro artistico i giovani attori e

giovani registi;

e) promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatra-

le e musicale, della danza e della cinematografia, anche me-

diante l'attività di produzione, realizzazione, pubblicazio-

ne, acquisizione, distribuzione e commercio in genere di pro-

dotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;

f) promuovere, ideare ed organizzare rassegne musicali, di

danza e cinematografiche nonché allestire spettacoli di dif-

ferenziata natura;

g) promuovere, realizzare e partecipare a studi, pubblicazio-

ni ed iniziative tese ad approfondire e a divulgare temi ine-

renti ai predetti scopi istituzionali;

h) promuovere contesti di collegamento e integrazione fra at-

tività di spettacolo, tutela dei beni artistici e naturali e

turismo culturale;

i) curare altri compiti ed iniziative non qui contemplati ma

che altrimenti attengano al mondo del teatro, dello spettaco-

lo e dell'arte ed al suo futuro sviluppo artistico e tecnologico.

Art. 3 - Modalità operative di funzionamento

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie. In particolare essa può:

a) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali e teatrali a carattere nazionale ed internazionale;

b) stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;

c) svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;

d) effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria. La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie ma può esercitare attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge;

e) promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;

f) promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di se-

condo livello per il perseguimento delle finalità statutarie.

2. La Fondazione mantiene il diritto esclusivo all'utilizzazione del proprio nome e dell'immagine storico-culturale dei teatri ad essa affidati, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate. La Fondazione può tuttavia consentirne o concederne l'uso per iniziative che assecondino lo scopo istituzionale.

TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 4 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione, rappresentato dai beni ricevuti in dotazione dai fondatori e dagli aderenti e descritti, per quanto alla dotazione iniziale, nell'atto costitutivo, è integralmente destinato al perseguimento dello scopo istituzionale ed al funzionamento della Fondazione medesima.

2. Esso è costituito:

a) da beni immobili e/o relativi diritti, mobili e somme conferite, anche a titolo di liberalità, dai fondatori e dagli aderenti;

b) da beni immobili e/o relativi diritti e da beni mobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo sempreché siano precipuamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi previsti dai fondatori;

c) dalle elargizioni od erogazioni da parte di terzi, enti pubblici, soggetti privati e persone fisiche, i quali apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione;

d) dagli avanzi conseguenti alla conduzione delle iniziative artistiche e non, intraprese in conformità al presente statuto.

Art. 5 - Donazioni e lasciti.

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6 - Fondatori e aderenti.

1. Sono "fondatori" la società cooperativa "Teatro Stabile di Parma società cooperativa a r.l.", il "Comune di Parma" e la "Fondazione MonteParma".

2. Acquisiscono la qualifica di "aderenti" le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, i quali presentino domanda di adesione alla Fondazione e concorrano ad integrare il patrimonio con un apporto di denaro non inferiore a euro 20.000 per le persone fisiche e a euro 50.000 per le persone giuridiche o di beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di

apposita stima peritale.

3. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione delle domande degli "aderenti"; in nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente di condividere le finalità della Fondazione.

4. Al momento dell'accettazione il nuovo soggetto aderente dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione.

5. Perdono la qualità di aderenti i soggetti che non ottemperano agli impegni finanziari assunti e fissati, anche nella modalità di erogazione, con la delibera del Consiglio di Amministrazione che ne decreta l'ammissione.

6. Il soggetto che intende recedere dovrà comunicarlo con raccomandata o PEC al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7. Al recedente, in conformità alla natura giuridica della Fondazione, non spettano né liquidazioni, né restituzioni delle somme o quote comunque versate.

Art. 7 - Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato dei fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c) mancata partecipazione a tre sedute consecutive all'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

3. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

4. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Art. 8 - Comitato dei fondatori.

1. Il Comitato dei fondatori è costituito da coloro che hanno

concorso alla costituzione della Fondazione.

2. Il Comitato dei fondatori può esprimere pareri non vincolanti sui programmi di attività della Fondazione, sui bilanci preventivi, ove redatti, e consuntivi, sul numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in sede di rinnovo dell'organo e su ogni argomento ad esso sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

3. Al Comitato dei fondatori spetta la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

4. Al Comitato dei fondatori è rimessa la facoltà di eleggere tra i propri componenti un Presidente e di redigere un regolamento interno di funzionamento.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rieletti una o più volte.

2. Il Consiglio è composto da cinque membri o nel diverso numero stabilito da normativa primaria/secondaria o dal Ministero vigilante. Essi sono designati: tre dalla società cooperativa "Teatro Stabile di Parma società cooperativa a r.l.", uno dalla "Fondazione MonteParma", e il quinto dal Comitato dei fondatori.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere, al momento della nomina e per tutta la durata della loro carica requisiti di onorabilità, di professionalità e di esperienza con riferimento ai settori di attività della Fon-

dazione. Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri e svolgono le proprie funzioni in piena autonomia: in particolare, essi non rappresentano i soggetti che li hanno nominati e quindi non rispondono ad essi. I consiglieri sono inoltre tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione, purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

4. La composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche e integrazioni.

5. Nell'ipotesi in cui un consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del membro venuto meno.

Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.

1. Compete al Consiglio:

- a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- b) redigere il bilancio consuntivo, ed eventualmente quello preventivo, nonché le relative relazioni di corredo;
- c) approvare i programmi pluriennali ed annuali di attivi-

tà predisposti dal Direttore artistico e organizzativo;

d) redigere e modificare l'eventuale Regolamento interno;

e) deliberare tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e del programma annuale;

f) deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;

g) deliberare in merito alle domande di adesione alla Fondazione;

h) deliberare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti le variazioni di Statuto che risultassero necessarie ed opportune e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione della competente autorità tutoria nei modi di legge;

i) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;

j) nominare il Direttore artistico e organizzativo;

k) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;

l) convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;

m) deliberare la eventuale corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri ed il rimborso delle spese documentate;

n) deliberare la corresponsione dei compensi e dei rimbor-

si al Collegio dei Revisori.

2. Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare le direttive e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi ed ai regolamenti regionali e nazionali in materia, e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più membri lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Il Consiglio può nominare anche un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, talune delle proprie attribuzioni.

3. Alla scadenza del proprio mandato, spetta al Consiglio di Amministrazione uscente l'inoltro della richiesta ai soggetti che hanno diritto di effettuare le nomine.

4. Il Consiglio di Amministrazione si considera costituito quando è stata nominata la maggioranza dei componenti. Tale costituzione determina la decadenza dell'organo precedentemente in carica.

Art. 11 - Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno; esso deve, inoltre, essere convocato quando lo richiedano il Presidente o almeno due dei suoi membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data e del luogo della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con due giorni di anticipo. Esso si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui al precedente comma, siano presenti tutti i componenti e almeno un Revisore.

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono as-

sunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal segretario della riunione, sono riportati in appositi registri.

7. In caso di assenza del Presidente, a presiedere la seduta è il Consigliere più anziano di età.

Art. 12 - Presidente.

1. Al Presidente della Fondazione compete:

- a) la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
- c) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da colui, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, che sia designato a farne temporaneamente le veci, da parte degli altri consiglieri in carica.

3. Al Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, compete la possibilità di compiere ed effettuare tutti gli atti attuativi degli scopi istituzionali nonché i paga-

menti, le riscossioni, le aperture di conti correnti bancari e tutti gli altri atti necessari alla gestione.

4. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

"Art. 13 - Il Direttore artistico e organizzativo.

1. Il Direttore artistico e organizzativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distinte nei campi di attività in cui opera la Fondazione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una o più volte.

2. Il Direttore artistico e organizzativo:

a) formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;

b) predispone i programmi di attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

c) esprime parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

3. Il direttore/direttrice del teatro può effettuare presso le sale direttamente gestite tre nuove prestazioni artistiche all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi della normativa vigente in ambito teatrale (decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modi-

fiche, integrazioni e novellazioni). Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione.

Art. 14 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Un membro effettivo è designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali; ad esso spetta la carica di Presidente del Collegio. Un membro effettivo ed un membro supplente sono designati dal Comune di Parma e un membro effettivo ed un membro supplente sono designati dal Comitato dei fondatori.

La richiesta di nomina è fatta con cadenza triennale e i revisori restano in carica fino a che non siano pervenute le nuove designazioni dagli enti preposti. Essi sono rieleggibili una o più volte. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore cessato verrà sostituito dal supplente di medesima designazione. Quest'ultimo durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

3. Il Collegio dei Revisori provvede:

- a) al riscontro della gestione finanziaria;
- b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) ad esprimere il suo parere mediante apposite relazioni

sui bilanci preventivi e consuntivi.

4. I membri del Collegio dei Revisori possono essere convocati per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV - ENTRATE E BILANCIO

Art. 15 - Entrate

1. La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:

a) le rendite derivanti dal proprio patrimonio di cui all'art. 4;

b) i contributi e le elargizioni di terzi non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) i proventi dell'attività svolta in connessione con il conseguimento dello scopo istituzionale;

d) i proventi di eventuali sponsorizzazioni, erogati anche da fondatori ed aderenti.

Art. 16 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo e può essere altresì predisposto il bilancio preventivo.

2. Il bilancio consuntivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Entro il successivo mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili.

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Scioglimento.

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, nel campo dello spettacolo e dell'educazione artistica, individuati dal Consiglio di Amministrazione, anche su indicazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Art. 19 - Regolamento interno.

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può darsi un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Rinvio alle leggi.

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F/ti: Oberdan Forlenza - Annalisa Dall'Aglio - Nadia Aiolfi -
MASSIMILIANO CANTARELLI.